

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI MONTEVARCHI	
	Provincia di Arezzo	
	Rep. 786/2024 Atti Pubblici	
	CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI	
	MENSA SCOLASTICA E DI MENSA AZIENDALE E DEL SERVIZIO MENSA PER I	
	NIDI COMUNALI LA COCCINELLA E LA FARFALLA PER GLI ANNI SCOLASTICI	
	DAL 2023/2024 AL 2027/2028	
	L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno sedici (16) del mese di gennaio in	
	Montevarchi (AR), nella Casa Comunale, Piazza Varchi n. 5, avanti a me avv.	
	Angelo CAPALBO C.F. <i>CPLNGL62M18D086P</i> nato a Cosenza (Cs) il 18/08/1962, in	
	qualità di Segretario Generale del predetto Comune, iscritto all’Albo dei Segretari	
	Comunali e Provinciali al n. 1574, certificato emesso da Aruba PEC S.p.A. in data 1°	
	luglio 2022 numero di serie 2acf7f6865940a53e59fcca27e1b882, valido fino al 1°	
	luglio 2025 - e non revocata, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella	
	forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4°	
	comma, lett. c), del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, senza assistenza	
	dei testimoni in conformità del disposto dell’art. 48 della Legge 16 febbraio 1913 n.	
	89, sono comparsi i Sigg:.	
	- Marco Girolami nato a Montevarchi il 16/02/1960 codice fiscale	
	GRLMRC60B16F656Z domiciliato per la carica presso la sede comunale, quale	
	Dirigente/Responsabile U.O.A. Corpo Associato Di Polizia Municipale , nonché	
	responsabile direzionale della U.O.A. Politiche Sociali-Educazione-Istruzione-	
	Trasporti Scolastici e altri servizi scolastici-Casa-Sport-Gemellaggi del Comune	

di Montevarchi (AR), con sede in Montevarchi (AR) - Piazza Benedetto Varchi n. 5 - codice fiscale e Partita IVA 00177290517, a ciò autorizzato in virtù del Decreto n. 39 del 07/10/2021;

E

– **dr. Riccardo PANICHI** nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 03/03/1971 codice fiscale PNCRC71C03F901O domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Amministratore Unico della SOCIETÀ CENTRO PLURISERVIZI S.P.A., con sede in Via 6° Strada di Poggilupi n. 353 - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR), – P.IVA 01288290511, iscritta al n. 01288290511 della Camera di Commercio di Arezzo riferimento PEC: centroplurisevizispa@lamiappec.it, giusta Visura Storica n. di Prot. n . T 522371188 estratto dal Registro Imprese in data 12/07/2023 (Allegato "B" al presente contratto), a ciò autorizzato in esecuzione della delibera dell'assemblea soci del 13/05/2015 e successivi rinnovi, di seguito anche denominato "CPS" o "Affidatario";

Tutti i componenti, cittadini italiani, della cui identità personale e capacità giuridica di rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, mi chiedono di ricevere il presente contratto, redatto in modalità elettronica in conformità al disposto dell'art.18 comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini del quale:

PREMESSO

• CHE CPS costituisce società in house ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", soggetta come tale al controllo congiunto da parte dei comuni soci, tra cui il Comune di Montevarchi;

• CHE in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a) dello Statuto di CPS prevede

che la stessa possa essere affidataria di attività connesse alla organizzazione e gestione del servizio di mensa scolastica;

• CHE con deliberazione n° 64 del 27/07/2023, il Consiglio Comunale di Montevarchi ha disposto di affidare alla suddetta CPS il servizio di refezione scolastica per gli alunni/studenti delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, per i nidi d'infanzia La Coccinella e La Farfalla e per i dipendenti del Comune di Montevarchi, con relativi servizi accessori, (di seguito anche solo il "Servizio"), in modo da conseguire livelli più elevati di efficacia, economicità una gestione economicamente più vantaggiosa del predetto servizio, tale da consentire livelli più elevati di efficacia e di economicità ed ha approvato lo schema del presente contratto;

• CHE detta modalità di gestione è stata oggetto della delibera consiliare n. 62 del 24/07/2018 avente per oggetto *"Affidamento alla società Centro Pluriservizi spa del servizio di mensa scolastica, aziendale e del servizio mensa presso asilo nido La Coccinella, con relativi servizi accessori ed approvazione schema di contratto di servizio – immediata esecutività"*;

• CHE in data 25/02/2021 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 55 avente per oggetto *"Servizio mensa presso il nido infanzia La Farfalla. Estensione contrattuale con Centro Pluriservizi SPA. Indirizzi e prenotazione di spesa"*;

• CHE, con proposta trasmessa in data 31/05/2023 – prot. gen. n. 0024990 - la CPS ha presentato offerta per lo svolgimento del predetto Servizio per il periodo dal 1.9.2023 al 31.8.2028, proponendo un corrispettivo così articolato:

	<ul style="list-style-type: none"> • pasto alunni e personale scolastico: € 5,85 oltre IVA di legge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pasto dipendenti comunali: € 5,85 oltre IVA di legge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pasto centri estivi: € 5,85 oltre IVA di legge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • colazione centri estivi: € 0,85, oltre IVA di legge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pasti asili nido comunali: € 4,55 oltre IVA di legge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • CHE detta proposta tiene conto della disponibilità da parte della CPS del 	
	Centro cottura, refezione e stoccaggio scorte, beni minuti e di consumo strumentali	
	posti in via Amendola e il centro cottura posto all'interno della struttura del nido	
	d'infanzia La Coccinella e le apparecchiature attualmente ivi presenti, di proprietà del	
	Comune e affidate in comodato gratuito a CPS, con durata fino al 31/08/2028 salvo il	
	recesso anticipato per l'ipotesi in cui il Servizio venga affidato a soggetti diversi	
	rispetto alla CPS;	
	<ul style="list-style-type: none"> • CHE con deliberazione n. 64 del 27/07/2023 il Consiglio Comunale di 	
	Montevarchi, nell'accettare la predetta proposta, ha riconfermato la sussistenza delle	
	condizioni di legittimità giuridica e convenienza economica sottese alla scelta di	
	gestione del Servizio per il tramite della propria società partecipata CPS ed ha	
	approvato la presente bozza di contratto tra il Comune di Montevarchi e Centro	
	Pluriservizi spa per l'affidamento del Servizio dal 1.9.2023 al 31.8.2028;	
	<ul style="list-style-type: none"> • CHE con determina n. 42 del 12/01/2024 l'Amministrazione comunale di 	
	Montevarchi ha approvato lo schema definitivo del presente contratto;	
	<ul style="list-style-type: none"> • CHE la soc. Centropuriservizi S.p.a. ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 	
	ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori di	
	lavoro n. 45535018 con la compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione	
	SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia sede Agenzia di S. Giovanni	

	Valdarno contro i rischi RCT – RCO con massimale non inferiore al minimo	
	inderogabile di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), che le parti danno per letta	
	ed omettono di allegare al presente contratto;	
	<ul style="list-style-type: none"> CHE per quanto attiene ai “controlli e verifiche” previste dall’art. 99 del 	
	D.Lgs. 36/2023, si precisa che la Centro Pluriservizi S.p.A., quale società <i>in house</i>	
	del Comune di Montevarchi, rientra nella fattispecie di cui all’art.83 comma 3 lettera	
	a) del D.Lgs. 159/2011, con la conseguenza che non occorre acquisire la	
	documentazione antimafia; anche gli adempimenti di cui alla L. 136/2010	
	(tracciabilità sui flussi finanziari), non trovano applicazione al presente contratto in	
	considerazione del fatto che, come precisato da ANAC con comunicato 31/07/2017,	
	non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto (per difetto del	
	requisito della terzietà);	
	<ul style="list-style-type: none"> CHE è stato acquisito DURC online con esito “positivo” con n. di prot. 	
	INAIL_41276775 in data 13/11/2023 e scadenza il 12/03/2024.	
	Tanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale al presente atto	
	STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parti integranti ed essenziali del presente contratto, in	
	quanto costituiscono condizioni preliminari essenziali ed irrinunciabili per	
	l’assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.	
	ART. 2 - FINALITÀ	
	Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l’Affidatario con riferimento	
	alle funzioni e agli obblighi meglio definiti ai successivi articoli 3 e 4.	
	ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO	

	3.1. Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento, da parte del Comune,	
	delle seguenti attività, che l'Affidatario si obbliga ad eseguire, connesse allo	
	svolgimento del servizio di mensa scolastica e aziendale: attività di produzione e	
	somministrazione pasti e pulizia locali con esclusione dei pavimenti dei refettori di	
	competenza del personale scolastico, per gli alunni delle scuole dell'infanzia,	
	primarie e secondarie di primo grado e dei nidi d'infanzia comunali La Coccinella e	
	La Farfalla e per i dipendenti del Comune di Montevarchi, con relativi servizi	
	accessori.	
	Nello specifico il servizio affidato consiste nelle seguenti attività , unitamente	
	considerate e compresi anche i servizi accessori che integrano e completano	
	l'operazione principale e comunque la rendono possibile formando un "tutt'uno" con	
	la stessa:	
	a) acquisto delle derrate alimentari nel rispetto delle Schede tecnico merceologiche	
	prodotti alimentari ed allegate al presente atto (Allegato C).	
	b) preparazione dei pasti in tutte le sue fasi nel rispetto delle tabelle dietetiche	
	previste secondo le norme regionali di settore e della Carta dei Servizi definita	
	dal Comune in collaborazione con CPS;	
	c) stoccaggio e conservazione delle derrate;	
	d) fornitura di pasti in variante per diete dietro presentazione di certificato medico in	
	caso di intolleranza o per motivi di religione o per scelte alimentari (vegetariani,	
	etc.);	
	e) trasporto dei pasti tramite personale proprio o terzi entro 30 minuti	
	dall'ultimazione delle operazioni di produzione e confezionamento. Il ricevimento	
	dei pasti deve avvenire almeno 10-15 minuti prima dell'orario di	

			<p>somministrazione, per consentire l'apparecchiatura in anticipo;</p>
	f)		preparazione dei refettori e apparecchiatura dei tavoli;
	g)		fornitura di quanto necessario per la consumazione di cibi e bevande, in particolare: condimenti, tovaglie, tovaglioli, accessori per la distribuzione, stoviglie, piatti, posate, bicchieri e quant'altro necessario;
	h)		sporzionatura e/o distribuzione dei pasti presso i refettori;
	i)		sgombero e pulizia dei locali di consumo dei pasti, con esclusione dei pavimenti dei refettori di competenza del personale scolastico, della cucina, delle pertinenze e dei locali funzionalmente annessi, di sporzionamento, di lavaggio, spogliatoi e servizi ad uso esclusivo del personale addetto al servizio di refezione;
	j)		lavaggio delle stoviglie e di tutti i materiali utilizzati;
	k)		rifornimento accessori e condimenti per pasto successivo;
	l)		ritiro delle stoviglie e posateria e comunque di tutto quanto sia servito alla consumazione del pasto;
	m)		raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti.
	3.2. Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento, da parte del Comune, delle seguenti attività, che l'Affidatario si obbliga ad eseguire, per il servizio mensa dei nidi d'infanzia La Coccinella e La Farfalla, le seguenti attività:		
	a)		preparazione, dei pasti all'interno del nido d'infanzia comunale denominato La Coccinella, da prodursi nel centro cottura posto all'interno della struttura del nido d'infanzia, con relativi servizi accessori di pulizia e sanificazione della cucina e dei locali ad essa pertinenti. La somministrazione del pasto, della merenda o della colazione, è effettuata dalle operatrici del servizio di gestione del nido

d'infanzia La Coccinella.

Nello specifico, il servizio di preparazione pasti prevede, quali servizi accessori che

integrano e completano l'operazione principale e comunque la rendono possibile

formando un "tutt'uno" con la stessa:

- fornitura, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari necessarie a fornire

giornalmente pasti composti da un primo, un secondo, un contorno, frutta o

dessert, secondo le quantità e gli standard di qualità e di igiene previsti dalle

vigenti norme in materia, articolati con periodicità stagionale: invernale ed estiva

(sia per La Coccinella che per La Farfalla);

- preparazione e fornitura di diete speciali (religiose, etiche e mediche) (sia per La

Coccinella che per La Farfalla);

- gestione del centro di cottura posto all'interno della struttura del nido

d'infanzia comunale, (lavorazione derrate alimentari, lavaggio e pulizia stoviglie e

attrezzature);

- fornitura di quanto necessario per la consumazione di cibi e bevande, in

particolare: condimenti, tovagliette, tovaglioli, monouso con caratteristiche e

misure idonee alla tipologia di utenza alla quale sono destinati, accessori per la

distribuzione, stoviglie, piatti, posate, bicchieri di tipo tradizionale o comunque

riutilizzabili e lavabili con macchine lavastoviglie di tipo industriale e quant'altro

necessario (sia per La Coccinella che per La Farfalla);

- lavaggio stoviglie, attrezzature, impianti e tutti i materiali utilizzati (sia per La

Coccinella che per La Farfalla);

- pulizia locali cucina, pertinenze e locali funzionalmente annessi (magazzino

derrate), con fornitura prodotti occorrenti: detersivi, disinfettanti, saponi, articoli

	monouso (carta igienica, asciugamano, asciuga-tutto ecc. ...);	
	• raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti (sia per La Coccinella che per La Farfalla);	
	• mantenimento impianti e attrezzature di proprietà e/o in comodato d'uso dal Comune (sia per La Coccinella che per La Farfalla);	
	• gestione risorse umane finanziarie e strumentali occorrenti (sia per La Coccinella che per La Farfalla);	
	b) per quanto riguarda il nido d'infanzia comunale denominato La Farfalla, la preparazione dei pasti giornalieri, la merenda e la colazione si svolgono al Centro cottura di via Amendola (adiacente a La Farfalla) e consegnati al nido d'infanzia in contenitori termici rispettando i tempi previsti per la consegna alle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio. La somministrazione del pasto, della merenda e della colazione è effettuata dalle operatrici del servizio di gestione del nido d'infanzia La Farfalla.	
	Nello specifico, il servizio di somministrazione pasti prevede, quali servizi accessori che integrano e completano l'operazione principale e comunque la rendono possibile formando un "tutt'uno" con la stessa, quelli sopra indicati con la specifica anche per La Farfalla e con le seguenti precisazioni:	
	○ gestione del centro di sporzionamento all'interno della struttura del nido d'infanzia comunale, (sporzionamento, lavaggio e pulizia stoviglie e attrezzature);	
	○ pulizia locali, con esclusione dei pavimenti dei refettori di competenza del personale scolastico, pertinenze e locali funzionalmente annessi con fornitura prodotti occorrenti: detersivi, disinfettanti, saponi, articoli monouso	

(carta igienica, asciugamano, asciuga-tutto ecc. ...);

c) per quanto riguarda la mensa di servizio comunale per i propri dipendenti ed amministratori, la preparazione dei pasti per i giorni di rientro del personale si svolgono al Centro cottura di via Amendola e consegnati nei locali individuati dall'Amministrazione comunale di Montevarchi, in contenitori termici rispettando i tempi previsti per la consegna alle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio. La somministrazione del pasto è effettuata dalle operatrici del servizio di gestione del CPS

3.3. Contestualmente, sono affidate all'Affidatario le correlate attività tecniche e giuridiche e le funzioni di stazione appaltante ai sensi del successivo articolo 12.

ART. 4 - FUNZIONI DEL COMUNE

4.1. Permangono in capo al Comune tutte le funzioni attinenti la programmazione degli interventi, la destinazione delle risorse economico- finanziarie, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi politico- amministrativi, l'esercizio di poteri autoritativi e comunque ogni attività che comporti rapporto con l'utenza, nonché i seguenti processi gestionali, stante la loro attinenza alle funzioni istituzionali dell'ente locale, di seguito elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva:

- a) definizione delle modalità di controllo e svolgimento delle attività di controllo;
- b) individuazione dei criteri di ammissione degli utenti al servizio di refezione scolastica;
- c) determinazione delle tariffe per la consumazione dei pasti da richiedere agli utenti;
- d) riscossione delle tariffe, accertamento dei pagamenti effettuati e delle insolvenze, con procedure conseguenti, attività che peraltro il Comune intende

	affidare, con separato atto, alla stessa CPS;	
	e) predisposizione dei capitolati tecnici di ogni derrata;	
	f) presa d'atto del manuale HACCP e successive variazioni, predisposto dall'Affidatario;	
	g) presa d'atto del piano di emergenza predisposto dall'Affidatario per sopperire a improvvise situazioni di temporanea impossibilità di fornitura pasti;	
	h) presa d'atto delle tabelle dietetiche e dei menù predisposti, secondo le Linee guida nazionali e regionali, dall'Affidatario ed approvati dalla competente Azienda USL;	
	i) gestione dei rapporti con le scuole territoriali;	
	j) effettuazione di controlli nello svolgimento del servizio, avvalendosi di personale competente, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio. (controllo della qualità dei pasti e delle forniture, istituzione di apposita Commissione Mensa);	
	k) definizione e approvazione della Carta del Servizio o altro documento in cui siano indicati gli standard di qualità redatti in collaborazione con l'Affidatario.	
	4.2. Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni indicate al comma precedente restano a carico del Comune.	
	ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO E DEL COMUNE	
	5.1. L'Affidatario è responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate con il presente contratto.	
	5.2. CPS si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per la durata dell'affidamento, tutti gli impianti e le apparecchiature/attrezzature, necessari allo svolgimento del servizio, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia, e a	

garantire elevati standard di sicurezza per gli utenti del servizio.

5.3. L'Affidatario si obbliga altresì ad assicurare – e a far assicurare da parte di eventuali ditte appaltatrici di proprie commesse - l'osservanza delle norme di carattere previdenziale, assistenziale ed assicurativo in favore dei lavoratori addetti alla gestione del servizio, il rispetto e l'applicazione dei contratti collettivi di categoria e ogni altra norma posta a tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.

5.4. CPS è inoltre obbligato al rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa ed al controllo dell'ottemperanza alla medesima normativa da parte delle imprese fornitrici.

5.5. Compete altresì all'Affidatario, in relazione al servizio mensa scolastica e aziendale:

- a) il pagamento delle utenze (acqua, luce, gas, telefono) funzionali allo svolgimento del servizio (con intestazione a proprio nome dei contratti di fornitura);
- b) la predisposizione del sistema di controllo HACCP, in relazione a tutta la filiera;
- c) favorire l'espletamento di controlli da parte del Comune;
- d) stabilire la procedura di trasmissione degli ordinativi al centro cottura;
- e) definire un piano di emergenza nel caso in cui per qualsiasi ragione non fosse possibile temporaneamente la fornitura dei pasti;
- f) il pagamento dei costi relativi alla vigilanza e all'impianto di allarme;
- g) la revisione periodica semestrale delle apparecchiature antincendio da parte di Ditta abilitata i cui dati dovranno essere comunicati a questo Ente;

	h) la responsabilità del trattamento dei dati secondo la vigente normativa europea e nazionale e il rispetto della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;	
	i) predisposizione del piano emergenza ai sensi D. Lgs. n. 81/2008.	
	5.6. Il Comune si obbliga ad assicurare all’Affidatario le condizioni necessarie alla migliore gestione delle funzioni affidate con il presente contratto.	
	ART. 6 - GESTIONE CENTRO DI COTTURA	
	6.1. Il Comune assegna, all’Affidatario, per il servizio mensa scolastica e aziendale, i locali destinati al centro di cottura, refezione e stoccaggio scorte, beni minuti e di consumo strumentali, di proprietà del Comune e adibiti alla gestione delle attività affidate a CPS, indicati nell’inventario e nel verbale di consegna, quali beni funzionali al servizio, al fine di contribuire ad assicurare le condizioni necessarie all’ottimale svolgimento delle attività affidate, nonché la riduzione e l’ottimizzazione dei costi delle attività di produzione e somministrazione, nonché quelli di pulizia dei locali.	
	6.2. I costi per i lavori di manutenzione ordinaria dei locali assegnati e delle attrezzature relative alle attività, nonché i costi per la sostituzione e l’incremento di eventuali nuove attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività affidate sono a carico di CPS. I costi per i lavori di manutenzione straordinaria e dell’adeguamento a nuove normative delle strutture edilizie e di impianti di proprietà del Comune, sono a carico del Comune stesso.	
	6.3. Ai fini di cui al precedente comma 6.2, CPS e il Comune precisano che:	
	a) rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili e delle attrezzature (ad esempio la tinteggiatura delle pareti, la riparazione o sostituzione di	

	serrature, rubinetterie, interruttori, corpi illuminanti, etc.);	
	b) rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di	
	riparazione o sostituzione di componenti edilizie ed impiantistiche deteriorate per	
	vetustà, in modo da mantenere i locali e gli impianti nello stato idoneo per servire	
	alla destinazione d'uso.	
	6.4. Il Comune concede in comodato d'uso gratuito la struttura del centro cottura	
	posta all'interno della struttura del nido comunale "La Coccinella" e le	
	apparecchiature attualmente ivi presenti indicate nell'inventario e nel verbale di	
	consegna.	
	6.5. L'Affidatario si impegna ad utilizzare con diligenza tali apparecchiature e a	
	provvedere alla loro manutenzione senza oneri per il Comune. I costi per i lavori di	
	manutenzione straordinaria e dell'adeguamento a nuove normative di strutture	
	edilizie e di impianti di proprietà del Comune, sono a carico del Comune. Rientrano	
	tra gli interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti a garantire una	
	corretta e diligente conduzione delle attrezzature. Rientrano negli interventi di	
	manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di	
	componenti edilizie ed impiantistiche deteriorate per vetustà in modo da mantenere	
	gli impianti nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso.	
	6.6. L'Affidatario provvederà altresì alla sostituzione di eventuali apparecchiature	
	danneggiate e/o non più utilizzabili ai fini del corretto funzionamento dei punti di	
	distribuzione. Alla scadenza del presente contratto, i beni mobili, manufatti e impianti	
	strumentali alla gestione del servizio realizzati o acquisiti dall'affidatario con onere a	
	proprio carico, saranno da questi ceduti al Comune dietro corresponsione del valore	
	residuo da ammortizzare del bene, qualora sia stato preventivamente comunicato	

l'acquisto al Comune.(vedi art.16.2)

ART. 7 – FORNITURA DEI PASTI

7.1. L’Affidatario assicura la fornitura dei pasti agli alunni, agli insegnanti ed al personale ausiliario delle scuole del territorio del Comune di Montevarchi e ai nidi d’infanzia comunali La Coccinella e La Farfalla.

7.2. L’Affidatario si impegna altresì a fornire i pasti ai dipendenti del Comune di Montevarchi, come disciplinato dall’art. 3.2. lett. c).

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

8.1. Il presente contratto ha la durata di 5 (cinque) anni scolastici - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 – ed avrà durata complessiva dal 1.9.2023 al 31.8.2028.

8.2. A cadenza annuale le parti si impegnano a verificare termini e condizioni del presente contratto, alla luce dei risultati della gestione del servizio affidato, delle tariffe e di ogni altra circostanza sopravvenuta afferente lo svolgimento dei servizi affidati.

8.3. L’Affidatario prende espressamente atto che le attività affidate sono funzionali e connesse all’espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte del Comune, per cui si impegna a garantire la continuità del servizio.

ART. 9 - RAPPORTI ECONOMICI

9.1. Il Comune, tenuto conto delle funzioni mantenute nella propria competenza, corrisponderà all’Affidatario un importo per ciascun pasto erogato:

- a) **di euro 5,85** (cinque virgola ottantacinque) + IVA di legge per i pasti degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, degli insegnanti e del personale ausiliario in servizio, delle scuole del territorio comunale;

	b) detto importo di euro 5,85 (cinque virgola ottantacinque) a pasto + IVA, sarà	
	altresì applicato anche per i dipendenti e amministratori del Comune di	
	Montevarchi;	
	c) di euro 5,85 (cinque virgola ottantacinque) + IVA di legge per i pasti ai centri	
	estivi comunali;	
	d) colazioni ai centri estivi, invece, il corrispettivo unitario viene fissato in euro	
	0,85 (zero virgola ottantacinque) oltre IVA;	
	e) di euro 4,55 (quattro virgola cinquantacinque) + IVA di legge per i pasti ai	
	nidi d'infanzia comunali.	
	9.2. I prezzi di cui sopra, come da Nota della Società Centropluriservizi s.p.a. prot.	
	gen. n. 0024990/2023 sono comprensivi di forniture, trasporto, sporzionamento,	
	pulizia e servizio manutentivo, oltre a vari progetti educativi svolti in collaborazione	
	con la consulente nutrizionista di Centropluriservizi. Nello specifico il prezzo è	
	composto dalle voci di costo di cui alle tabelle allegate " <i>Costo unitario preparazione e</i>	
	<i>fornitura pasto Mensa Scolastica Comune di Montevarchi</i> " (Allegato E) e " <i>Costo</i>	
	<i>unitario preparazione e fornitura pasto Asili Nido Comune di Montevarchi</i> " (Allegato	
	F)	
	9.3. Considerati i costi unitari proposti da CPS sulla base di una stima di 237.000	
	pasti prodotti per anno scolastico, oltre ai pasti per i dipendenti comunali e per i nidi	
	d'infanzia La Coccinella e La Farfalla, per tutta la durata del rapporto, il presente	
	contratto ha un valore stimato di euro 7.162.500,00	
	(settemilionicentosessantaduemilaecinquecento/00) , oltre all'IVA di legge per un	
	totale di € 7.449.000,00 (settemilioni quattrocento quarantanove mila/00).	
	Art. 10 – PAGAMENTI - FATTURAZIONE	

	10.1. L'Affidatario dovrà presentare fattura mensile sulla base dei pasti erogati nel mese precedente allegando apposito rendiconto dei pasti erogati. La fatturazione dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dell'art. 25 – comma 1 del D.L. 66/2014.	
	10.2. Il Codice IPA ufficio per la fatturazione è: G4XKXX	
	10.3. Le fatture saranno liquidate dal Comune entro 30 gg. dalla data del ricevimento sulla Piattaforma Sdl. Il pagamento delle fatture avrà luogo, fatto salvo il disposto del D.M. 18 gennaio 2008 n° 40 e la verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC, mediante bonifico sul conto corrente ivi indicato.	
	ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE	
	11.1. È fatto divieto all'Affidatario di cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente contratto.	
	11.2. Non configurano cessione del contratto le operazioni di fusione, incorporazione o scorporo.	
	ART. 12 - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	
	12.1. Ai fini dell'attuazione di quanto riportato all'art.3, ultimo comma, per consentire all'Affidatario di gestire al meglio le attività oggetto del presente contratto, si prevede espressamente la possibilità, da parte dello stesso di affidare a terzi parti o segmenti del servizio affidato, effettuando le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori, ai sensi dell'art. 63 comma 3 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.	
	12.2 Resta peraltro fermo che l'assegnazione di cui al punto 12.1. dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, ferma la responsabilità dell'Affidatario per tutte le prestazioni erogate.	

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1. Nel caso di gravi e ripetute inadempienze da parte di Centro Pluriservizi SpA – debitamente documentate - rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero di gravi e ripetute violazioni – debitamente documentate - di disposizioni normative che regolamentano lo svolgimento delle attività affidate, il Comune potrà risolvere unilateralmente il presente contratto.

13.2. La risoluzione del contratto nelle predette ipotesi dovrà essere preceduta da apposita diffida ad adempiere, con l'intimazione a CPS di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine prefissato, comunque non inferiore a 30 giorni.

13.3. Il vano decorso del termine di cui sopra senza adeguate giustificazioni da parte di CPS, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento.

ART. 14 – RECESSO

14.1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto per la parte relativa alla gestione del servizio mensa presso i nidi d'infanzia comunali La Coccinella e La Farfalla, nel caso in cui, durante l'efficacia del presente contratto, vengano modificate le modalità di gestione del servizio educativo.

14.2. Il recesso dovrà essere comunicato formalmente con un preavviso di almeno sei mesi tramite PEC.

14.3. Dal recesso non potrà conseguire alcun risarcimento alla società CPS, fatto salvo l'obbligo del caso di rilevare indenne CPS da eventuali richieste a qualsiasi titolo avanzate dal soggetto appaltatore.

ART. 15 ADEGUAMENTO DEL PREZZO PASTO

15.1. Le parti convengono di adeguare il prezzo pasto come convenuto all'art. 9 nelle

seguenti ipotesi:

a) aggiornamento ISTAT, con cadenza semestrale, da applicare alle voci di costo

contraddistinte dai numeri 1) 6) 7) 8) 9) e 10) della tabella allegata riportante le

specifiche voci di costo per quanto riguarda i pasti destinati agli alunni e

personale scolastico, ai dipendenti comunali ed amministratori, nonché e ai pasti

centri estivi;

b) aggiornamento ISTAT, con cadenza semestrale, da applicare alle voci di costo

contraddistinte dai numeri 1) 5) 6) 7) e 8) della tabella allegata riportante le

specifiche voci di costo per quanto riguarda i pasti destinati per i nidi d'infanzia

comunali;

c) aggiornamento ISTAT, con cadenza semestrale, da applicare al prezzo indicato

per le colazioni dei centri estivi;

d) aggiornamento in funzione dell'adeguamento del CCNL dei dipendenti del

soggetto appaltatore a cui la CPS affiderà eventualmente a terzi parti o segmenti

del servizio affidato (vedi punto 12.1.). Rimane fermo che detto adeguamento

sarà riconosciuto dal Comune nei limiti in cui CPS dimostri di aver corrisposto

analogo adeguamento al predetto appaltatore;

e) aggiornamento in funzione dell'adeguamento del CCNL dei dipendenti della CPS

per la voce di costo relativa riportata in tabella.

15.2. Ferme le predette condizioni di adeguamento, le Parti convengono, nel rispetto

dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. 36/2023, un monitoraggio annuale, da svolgersi in

contraddittorio al termine di ciascun anno scolastico, rivolto a verificare l'eventuale

sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale

alea e all'ordinaria fluttuazione economica, tali da alterare in maniera rilevante

l'equilibrio originario del contratto, la cui sussistenza darà diritto alla parte svantaggiata di ottenere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

ART. 16 – SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

16.1. Alla scadenza dell'affidamento del servizio, l’Affidatario restituirà al Comune tutti i beni a lui affidati in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento d’uso.

16.2. Alla scadenza dell'affidamento del servizio, i beni mobili, mobili registrati, manufatti e impianti strumentali alla gestione del servizio realizzati o acquisiti dall’Affidatario con onere a proprio carico, saranno da questi ceduti al Comune dietro corresponsione del valore residuo del bene da ammortizzare, qualora sia stato preventivamente comunicato l’acquisto da parte di CPS al Comune.

16.3. Alla scadenza del presente contratto il Comune subentrerà negli eventuali contratti in corso stipulati dall’Affidatario per lo svolgimento delle attività affidate, senza che all’Affidatario possa derivare alcun onere, diretto o indiretto, da tale subentro.

ART. 17 - PERSONALE

17.1. L’Affidatario sarà garante dell’idoneità del personale, proprio o dell’appaltatore a cui eventualmente affiderà i diversi segmenti del Servizio, addetto allo svolgimento di tutte le attività affidate ai sensi del presente contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità e dell’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi oggetto della presente gara, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la stessa, e di impegnarsi a osservare tutte le norme medesime, così come

meglio individuato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) allegato al presente atto (Allegato D).

17.2.. L’Affidatario si obbliga ad assicurare – e a far assicurare da parte di eventuali ditte affidatarie di proprie commesse – l’osservanza delle norme di carattere previdenziale, assistenziale ed assicurativo in favore dei lavoratori addetti alla gestione del servizio, il rispetto e l’applicazione dei contratti collettivi di categoria e ogni altra norma posta a tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.

17.3. L’Affidatario è obbligato al rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa ed al controllo dell’ottemperanza alla medesima normativa da parte delle imprese fornitrici

ART. 18 – CODICE ETICO

18.1. L’aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Codice etico in uso nel Comune di Montevarchi e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 19 – PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

19.1. L’impresa contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.

	19.2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva	
	espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo	
	avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con	
	funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto,	
	sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di	
	cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché	
	per i delitti di cui agli artt. 319- <i>quater</i> comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p.,	
	346-bis comma 2 c.p., 353 cp. e 353-bis c.p.”.	
	ART.20 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O	
	DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA	
	20.1. La Società Centropluriservizi si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto	
	del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.	
	62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di	
	Montevarchi approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 30/01/2014, aggiornato	
	successivamente con deliberazioni G.C. n. 266 del 28/12/2021 e n. 291 del	
	16/11/2023.	
	20.2. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per	
	l'Amministrazione comunale la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della	
	gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.	
	20.3. La CPS dovrà acquisire il certificato penale del casellario giudiziale di cui	
	all'articolo 25/bis del D.P.R. 14/11/202 n.313, per le persone da impiegare al lavoro	
	per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che	
	comportino contatti diretti e regolari con minori, nell'ambito della	
	impresa/società/organizzazione, al fine di verificare l'esistenza di condanne per	

taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

ART.21 - INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

21.1. La CPS, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Montevarchi che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 22 - COMUNICAZIONI

22.1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata tramite P.E.C. A tal fine, le parti eleggono come domicili contrattuali i seguenti indirizzi:

Comune di Montevarchi, Piazza Benedetto Varchi n. 5 52025 Montevarchi (Ar) - T.

05591081 – PEC comune.montevarchi@postacert.toscana.it

CPS: Società Centro Pluriservizi S.p.A. – via 6° Strada di Poggilupi n. 353 52028

Terranuova Bracciolini (AR) - PEC: centropluriservizispa@lamiapec.it

Nessuna altra forma di comunicazione sarà ritenuta valida.

ART.23 – TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE

2016/679

23.1. Tutti i dati sono trattati dalle parti nella persona dei rispettivi titolari dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente contratto. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le

finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n 2016/679. L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile per il Comune all'indirizzo url: www.comune.montevarchi.ar.it e presso la sede del titolare. Per il Comune di Montevarchi il titolare del trattamento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore *dott.ssa Silvia Chiassai Martini* domiciliata per la carica presso il comune di Montevarchi con sede in Piazza Varchi

5. Per la Centro Pluriservizi s.p.a, l'informativa relativa al trattamento dei dati effettuata dalla stessa è consultabile presso la sede della stessa Via 6° Strada di Poggilupi n.353, Terranuova Bracciolini (Arezzo). Per la società medesima il titolare del trattamento dati è individuato nella persona del *dr. Riccardo Panichi*, domiciliato presso Società Centro Pluriservizi s.p.a., con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), Via 6° Strada di Poggilupi n.353.

23.2. Il Comune di Montevarchi formalmente nomina, con separato atto, la Centro Pluriservizi s.p.a., nella persona del *dr. Riccardo Panichi* (nato a San Giovanni V.no (AR) il 03/03/1971 – C.F. PNCRCR71C03H901O), quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. La Centro Pluriservizi s.p.a., è obbligata ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Montevarchi. La Centro Pluriservizi s.p.a., è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

**ART. 24 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ
CENTROPLURISERVIZI NEI CONFRONTI DEL COMUNE**

	La CPS nomina quale responsabile dell'esecuzione del contratto, per tutta la durata	
	dello stesso, il <i>dr. Riccardo Panichi</i> , già in precedenza generalizzato in quanto	
	stipulante del presente atto in nome e per conto della stessa società.	
	ART. 25 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL COMUNE DI	
	MONTEVARCHI	
	25.1. Il Comune di Montevarchi nomina quale responsabile dell'esecuzione del	
	contratto, per tutta la durata dello stesso, la <i>dott.ssa Lia Vasarri</i> in qualità di P.O	
	della <i>U.O.A. delle Politiche Sociali, Educazione, Istruzione, Formazione, Trasporti</i>	
	<i>Scolastici ed altri Servizi Scolastici, Casa, Sport, Gemellaggi e Servizio Civile</i>	
	ART. 26 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
	26.1. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del	
	Procedimento Amministrativo di cui al presente contratto è stato designato nella	
	persona della <i>dott. Marco Girolami</i> , dirigente della <i>U.O.A. delle Politiche Sociali,</i>	
	<i>Educazione, Istruzione, Formazione, Trasporti Scolastici ed altri Servizi Scolastici,</i>	
	<i>Casa, Sport, Gemellaggi e Servizio Civile</i> , del Comune di Montevarchi.	
	ART. 27 - CONTROVERSIE	
	27.1. In caso di controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione dei	
	lavori di cui al presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 211 e	
	212 del D.Lgs. 36/2023, con espressa esclusione della competenza del Collegio	
	Arbitrale.	
	27.2. In caso di contenzioso giudiziario si riconosce la competenza in via esclusiva,	
	con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo, del Tribunale di Arezzo.	
	ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI	
	28.1. Tutte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti il presente	

contratto ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico di CPS, che le assume.

ART. 29 - NORME FISCALI

29.1. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che la prestazione oggetto del presente contratto è sottoposta al regime fiscale dell'I.V.A. nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art. 40. Per il presente contratto l'Imposta di Bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informativo" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

ART. 30 - NORME DI RINVIO

30.1. Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le Parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al Codice civile, al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato.

ART. 31 – ALLEGATI

31.1. Si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto tutti gli elaborati di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 27/07/2023 per quanto non materialmente allegati al presente atto, che sono depositati presso la *U.O.A. delle Politiche Sociali, Educazione, Istruzione, Formazione, Trasporti Scolastici ed altri Servizi Scolastici, Casa, Sport, Gemellaggi e Servizio Civile*, del Comune di Montevarchi.

31.2. È invece materialmente allegata al presente, atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso la seguente documentazione:

1) Allegato A: Studio di fattibilità comprendente le modalità di esecuzione del

	servizio e relativo costo	
	2) Allegato B: Visura camerale della società Centro Pluriservizi SPA	
	3) Allegato C: Schede tecnico merceologiche prodotti alimentari	
	4) Allegato D: DUVRI	
	5) Allegato E: scheda Costo unitario preparazione e fornitura pasto Mensa Scolastica Comune di Montevarchi	
	6) Allegato F: scheda Costo unitario preparazione e fornitura pasto Asili Nido Comune di Montevarchi.	
	Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite	
	come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intelligibile	
	voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto	
	per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami	
	secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, (ivi compresi gli allegati,	
	dei quali, essendo ben noti e cogniti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo	
	insieme a me Segretario con firma digitale.	
	Il contratto è stato redatto in modalità informatica da persona di mia fiducia, e si	
	compone di numero ventisei pagine intere e parte della seguente, fino qui.	
	Io, sottoscritto pubblico ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle	
	parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n.	
	82/2005.	
	Per il Comune di Montevarchi: <i>Dott. Marco Girolami</i>	
	Per la Società Centropluriserizi S.p.A.: <i>dr. Panichi Riccardo</i>	
	L'Ufficiale Rogante (il Segretario Comunale): <i>Avv. Angelo Capalbo</i>	